

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere	N. 20375 Serie 3 Data 06.10.12.	REGISTRATO CON EURO
--	---------------------------------------	------------------------



ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

“Tools for culture”

L'anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di novembre sono presenti i Signori:

- Emilio Cabasino, nato a Roma il giorno 5 aprile 1959 e residente in Roma, via Tommaso Salvini, 2/a, cap 00197, CODICE FISCALE: CBS MLE 59D05 H501W
- Stefano Monti, nato a Padova il giorno 18 luglio 1972 e residente in Roma, via di Villa Pepoli, 20, cap 00153, CODICE FISCALE: MNT SFN 72L18 G224Y
- Michele Trimarchi, nato a Messina il giorno 17 dicembre 1956 e residente in Roma, via Federico Ozanam, 113, cap 00152, CODICE FISCALE: TRM MHL 56T17 F158N

I detti Signori convengono e stipulano quanto segue :

1. Dichiarano di costituire col presente atto un'Associazione, senza finalità di lucro, denominata “Tools for culture”,
2. L'Associazione ha sede in Roma provvisoriamente in via Gaetano Donizetti, 1
3. L'Associazione si propone di promuovere in Italia e all'estero la ricerca, lo studio, la formazione, la progettazione e l'informazione sull'economia e sulla politica della cultura, nonché di realizzare attività connesse alla creazione, all'organizzazione, alla gestione, alla promozione, alla progettazione, alla valutazione e al monitoraggio di iniziative, programmi, istituzioni e organizzazioni operanti nei settori e nei mercati dell'arte e della cultura in tutte le possibili forme.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'Associazione avrà i seguenti Organi Sociali:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci,
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo;
6. L'Associazione è retta dallo Statuto riportato in calce alla presente scrittura privata sotto la lettera perché ne formi parte integrante e sostanziale.
7. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per il primo biennio, viene così costituito:
 - Michele Trimarchi, Presidente
 - Emilio Cabasino Vice presidente
 - Stefano Monti, Segretario Generale
8. La quota di iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell'Associazione verrà determinata ogni anno con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Per l'anno 2010 la quota associativa viene fissata in Euro 300 che viene versata dai sunnominati soci fondatori contestualmente alla firma del presente atto.

Pe

9. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.


10. Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

11. Le spese della presente scrittura privata sono a carico dell'Associazione.

Roma 16.11.2010

I Signori


Emilio Cabasino



Stefano Monti



Michele Trimarchi



Statuto dell'Associazione "Tools for culture"

Capo I – Ragione sociale, durata, sede, finalità e rappresentanza

Art. 1

E' costituita un'Associazione, di durata illimitata, senza finalità di lucro, denominata "Tools for culture", con sede in Roma.

Art. 2

L'Associazione è costituita al fine di promuovere in Italia e all'estero la ricerca, lo studio, la formazione, la progettazione e l'informazione sull'economia e sulla politica della cultura, nonché di realizzare attività connesse alla creazione, all'organizzazione, alla gestione, alla promozione, alla progettazione, alla valutazione e al monitoraggio di iniziative, programmi, istituzioni e organizzazioni operanti nei settori e nei mercati dell'arte e della cultura in tutte le possibili forme.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione, anche in collaborazione con enti ed istituzioni italiani ed esteri con analoghe finalità:

- a) realizzerà ricerche, studi e progetti;
- b) disegnerà, realizzerà e promuoverà programmi di formazione destinati a individui, gruppi e organizzazioni, sia in Italia sia all'estero;
- c) organizzerà incontri, convegni, workshop e laboratori sui temi dell'economia, della gestione e della politica della cultura;
- d) realizzerà, pubblicherà e diffonderà libri, volumi, raccolte di saggi e altri materiali di studio e di ricerca, tanto in forma cartacea quanto in forma digitale;
- e) parteciperà a network e reti nazionali e internazionali formati da organizzazioni dalle finalità analoghe;



f) realizzerà ogni altra iniziative conforme alle proprie finalità.

Nell'ambito di ogni altra iniziativa conforme alle proprie finalità possono essere svolte attività accessorie e direttamente connesse per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse. Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali costituiscono fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali dell'ente e, ciò, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 460/1997.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, nonché per la realizzazione delle attività accessorie e direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero per quelle strumentali e/o prodromiche alle stesse, l'ente potrà avvalersi dell'attività dei propri associati.

Art. 3

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente.

Capo II – I soci

Art. 4

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari, e hanno tutti uguale diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto ai sensi dell'art. 2532 c.c.; sono soci fondatori le persone fisiche, italiane e straniere, che aderiscono all'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla sua costituzione.

Possono diventare soci ordinari persone fisiche italiane e straniere, e soci sostenitori anche persone giuridiche, che condividono le finalità di cui al precedente art. 2.

Possono diventare soci sostenitori gli individui e le organizzazioni che versano una quota sociale maggiorata, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori, ordinari e sostenitori hanno il dovere di collaborare fattivamente ed efficacemente al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

I soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Le ammissioni di soci fondatori, ordinari e sostenitori sono deliberate dal Consiglio Direttivo, sulla base delle domande scritte di adesione ad esso pervenute. La deliberazione è adottata all'unanimità.

Potranno diventare soci le persone che per la loro esperienza scientifica o professionale saranno ritenute idonee a dare un efficace contributo al perseguimento delle finalità associative.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale per ciascun anno solare, e delle eventuali quote straordinarie, secondo l'importo, le modalità ed i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

Art. 5

La qualità di socio si perde:

- mortis causa;

MS
E
V

- per dimissioni scritte, che dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al ricevimento delle stesse;

- per espulsione deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze relative alle finalità associative ed agli obblighi di versamento delle quote sociali, previa convocazione dell'interessato ed audizione per il contraddittorio.

L'eventuale espulsione sarà comunicata in forma scritta dal Presidente all'interessato.

In nessun caso si darà luogo alla restituzione della quota associativa che non è trasmissibile e non rivalutabile.

In caso di morosità nel versamento delle quote, la qualità di socio è sospesa fino alla solvenza del dovuto.

Capo III – Mezzi finanziari, esercizio finanziario

Art. 6

Costituiscono le voci di entrata dell'Associazione:

- a) le quote sociali;
- b) i contributi dei soci;
- c) i contributi di enti e organismi pubblici, privati e nonprofit;
- d) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;
- e) i proventi di gestione.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere previste altre forme di entrata a fronte di servizi specifici, correlati alle finalità dell'Associazione, offerti ai soci.

Art. 7

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Le entrate servono unicamente a finanziare l'attività dell'Associazione.

Salvo previsioni di legge, durante la vita dell'Associazione non sarà possibile distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 8

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno decorrerà dal momento della sua costituzione al 31 dicembre dell'anno in corso.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà un rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

I bilanci resteranno depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Capo IV – Organi associativi: attribuzioni, funzionamento, durata

MS
FR

Art.9

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di controllo.

Art. 10

L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, a cura del Presidente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Essa può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria quando il Presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, via telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello della riunione. Nella convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno con gli argomenti che saranno discussi, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'Assemblea.

In particolari casi di necessità e urgenza il termine anzidetto può essere ridotto a tre giorni ed in tal caso sarà necessario che siano presenti tutti gli aventi diritto al voto perché l'Assemblea sia legalmente costituita.

Art. 11

L'Assemblea Generale dei Soci, riunita in seduta ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo, e preventivo se predisposto;
- b) delibera sugli indirizzi dell'Associazione;
- c) delibera sui programmi dell'Associazione;
- d) elegge i membri del Consiglio Direttivo.

In seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le relative modalità.

Art. 12

L'Assemblea dei Soci in prima convocazione delibera con la presenza della metà dei Soci più uno. In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. Per le deliberazioni relative alle modificazioni relative dello Statuto dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

25
0/12

I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio per delega scritta. Ogni Socio può essere latore di una sola delega.

All'Assemblea hanno diritto di voto solo i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il voto è sempre palese, salvo quando la votazione riguardi persona fisica o quando richiedano di eseguire un voto segreto la metà più uno dei presenti e votanti all'Assemblea. Le delibere assembleari dovranno essere affisse nei locali della sede dell'Associazione per 15 giorni.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo

L'Assemblea Generale elegge tra i Soci fondatori, ordinari e sostenitori un Consiglio Direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo esecutivo dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, e sono rieleggibili senza alcun limite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti. La convocazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima della data fissata, avviene a cura del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua i programmi di attività dell'Associazione approvati dall'Assemblea e le deliberazioni dell'Assemblea stessa, compie atti ed assume iniziative conformi alle finalità associative;
- b) predispone e sottopone all'Assemblea la relazione annuale sull'attività svolta ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo, può predisporre anche uno preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) determina le quote annuali e le eventuali quote straordinarie, per le varie categorie di Soci;
- d) emana appositi regolamenti che disciplinano la vita dell'Associazione;
- e) cura i rapporti esterni dell'Associazione.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale.

Le cariche durano due anni, e sono rinnovabili senza alcun limite. Esse possono essere revocate per gravi motivi in seguito a deliberazione dell'Assemblea, con voto segreto e maggioranza di due terzi.

Art. 15

Il Presidente

Handwritten initials and marks: a circled 'e', 'K', and 'SW'.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo. Firma tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Se dimissionario o revocato, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo, con voto unanime, può eleggere uno o più Presidenti Onorari, attribuendo il titolo a persone che per il proprio valore morale e professionale recano lustro alle iniziative dell'Associazione.

L'attribuzione del titolo è soggetta a dimissioni da parte dell'interessato ed a revoca da parte dell'unanimità del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario non assume alcuna responsabilità legale per l'operato dell'associazione.

Art. 16

Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Art. 17

Le funzioni e le attribuzioni del Segretario Generale sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il compito precipuo del Segretario Generale è comunque quello di coadiuvare il Presidente nella gestione amministrativa e nella predisposizione del bilancio, per l'organizzazione e per il funzionamento generale dell'Associazione.

Art. 18

Organo di controllo

L'Organo di controllo, che potrà essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre esercizi sociali e viene nominato dall'Assemblea dei Soci, che può determinare anche un emolumento ai componenti effettivi dell'Organo.

L'ineleggibilità e la decadenza come anche il funzionamento dell'Organo e i diritti e doveri dei componenti del Collegio sono regolati dagli artt. 2397 - 2408 c.c. valevoli per le società azionarie.

Capo V – Modifiche statutarie, scioglimento, norma di rinvio

Art. 19

Le clausole del presente Statuto non possono essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto al precedente Art. 12.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dal precedente Art. 12.

15
14

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale che risulterà, dedotte le obbligazioni assunte dall'Associazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità come indicato nella Legge.

Art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia ed al codice civile.



Handwritten signature or initials